

PROPOSTA DI LEGGE SOSPIRI PER NUOVA PESCARA

Istituzione del Comune di Nuova Pescara mediante la fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, in provincia di Pescara

Art. 1 Istituzione del Comune di Nuova Pescara.

Art. 2 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici.

Art. 3 Commissario.

Art. 4 Organizzazione amministrativa provvisoria.

Art. 5 Vigenza degli atti.

Art. 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7 Municipi e forme di partecipazione e decentramento.

Art. 8 Contributi statali e regionali.

Art. 9. Norma finanziaria.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali.

Art. 11 Entrata in vigore.

Art. 1 Istituzione del Comune di Nuova Pescara.

1. In considerazione e nel rispetto dell'esito del referendum consultivo regionale, indetto ai sensi degli articoli 25 e seguenti della L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo e proclamato con decreto del presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicati sul BURA ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, **è istituito, dalla data del 1° gennaio 2016, il Comune di Nuova Pescara, mediante fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, in Provincia di Pescara.**

2. Il territorio del Comune di Nuova Pescara è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici.

1. Il Comune di Nuova Pescara subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Nuova Pescara

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3 Commissario.

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Nuova Pescara a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4 Organizzazione amministrativa provvisoria.

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Nuova Pescara e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), la sede provvisoria del Comune di Nuova Pescara è situata presso la sede dell'estinto Comune di Pescara.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Nuova Pescara.

Art. 5 Vigenza degli atti.

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Nuova Pescara.

Art. 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Nuova Pescara, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 7. Municipi e forme di partecipazione e decentramento.

1. Lo statuto del Comune di Nuova Pescara può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Nuova Pescara assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8 Contributi statali e regionali.

1. Il Comune di Nuova Pescara è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al Comune di Nuova Pescara è concesso, inoltre, un contributo da parte della Regione ai sensi e nel rispetto degli articoli 10, comma 3 e 11 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (*Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni*).

Art. 9 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli dotati della necessaria disponibilità.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Nuova Pescara.

2. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all'articolo 1, comma 120, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

3. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.

4. Entro il 31 dicembre 2015, i Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui all'articolo 3.

5. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 122, della Legge n. 56 del 2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della L. 56/2014 del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. 143/1997 in materia di fusione dei comuni.

Art. 11 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Istituzione del Comune di Nuova Pescara mediante la fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, in provincia di Pescara

Relazione

Il presente progetto di legge si colloca nell'ambito del procedimento di istituzione del nuovo comune di "Nuova Pescara", mediante fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore in considerazione e nel rispetto dell'esito favorevole del referendum consultivo indetto, ai sensi degli articoli 25 e seguenti della L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 18 febbraio 2014 e svoltosi in data 25 maggio 2014.

Come è noto, infatti, sul piano normativo, l'art. 133, comma 2, Cost., affida alla Regione la competenza relativa all'istituzione nel proprio territorio di nuovi Comuni, alla modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni. La Regione interviene con legge, "sentite le popolazioni interessate". Tale procedura si applica per le modificazioni territoriali che non importino variazioni degli ambiti circoscrizionali provinciali. In tale ultima ipotesi trova, infatti, applicazione il primo comma dell'art. 133 della Costituzione a norma del quale "il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province" all'interno di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica adottata sulla base di iniziative dei comuni e sentita la Regione interessata.

L'articolo 78 dello Statuto Abruzzo, nel prevedere le ipotesi di referendum consultivo ammissibili nell'ordinamento della Regione, dispone al primo comma che "l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge". La disciplina delle forme di referendum consultivo è riservata alla legge regionale (art. 78, comma 3, dello Statuto).

Il referendum consultivo è attualmente disciplinato dalla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44, che al Capo IV del Titolo III (artt. 25-30) detta le norme relative alle forme e alle modalità di partecipazione delle "popolazioni interessate" ai sensi dell'articolo 133, c. 2, Cost. e dell'articolo 78, c. 1, dello Statuto. Tale legge è stata recentemente modificata dalle LL.RR. nn. 55 del 2012 e 52 del 2013 che hanno risposto in via generale alla esigenza di agevolare lo svolgimento del referendum consultivo in esame e, indirettamente, favorire i processi di fusione e accorpamento dei comuni.

Con particolare riguardo alla fase conclusiva della procedura tracciata per l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni attualmente vigente si rappresenta sinteticamente che:

1) gli effetti della consultazione differiscono in relazione al suo risultato: a) nel caso in cui l'esito sia favorevole alla proposta, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a

referendum; b) nell'ipotesi di esito negativo, entro lo stesso termine, il Presidente della Regione ha comunque la facoltà di proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito; è fatto in ogni caso salvo l'esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto (art. 30, commi 2 e 3);

2) la presentazione del disegno di legge costituisce l'avvio del procedimento legislativo in seno al Consiglio regionale;

3) l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 30 (art. 30, comma 3-bis);

4) in caso di scadenza naturale o anticipata della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il nuovo Presidente della Regione esercita l'iniziativa legislativa sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale (art. 30, comma 3-ter).

Orbene, con specifico riguardo al procedimento di istituzione del nuovo comune di “Nuova Pescara”, mediante fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore si rappresenta che la proclamazione del risultato favorevole del referendum è stata effettuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 dell'8 luglio 2014, pubblicato sul BURA ordinario n. 30 del 30 luglio 2014. Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra illustrato, ed in particolare ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della L.R. 44 del 2007, dalla data di proclamazione dei risultati, e quindi dall'8 luglio 2014, sono decorsi i 60 giorni per la proposizione al Consiglio regionale da parte del Presidente della Regione di un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum consultivo.

In tale contesto procedimentale relativo alla fusione dei comuni va rimarcata la centralità da riconoscere alla volontà manifestata dalle popolazioni interessate su cui si è più volte soffermata anche la Corte costituzionale soprattutto nella misura in cui ha chiarito che *l'obbligo di sentire le popolazioni interessate costituisce un principio inderogabile a tutela della partecipazione delle comunità locali all'adozione di decisioni fondamentali che le riguardino e, pertanto, a garanzia della loro autonomia nei confronti delle Regioni (Corte cost., sent. n. 453 del 1989 e sent. n. 279 del 1994)* e laddove ha precisato che, *sebbene dalla lettera della Costituzione non si evinca che l'esito della consultazione vincoli il legislatore regionale, la volontà in essa espressa dalle popolazioni interessate deve avere autonoma evidenza nel procedimento e l'organo legislativo deve tenerne conto nell'adottare la propria determinazione finale, componendo discrezionalmente gli interessi sottesi alle valutazioni eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione stessa (da ultimo, Corte cost., sent. n. 43 del 2003).* I cittadini dei tre comuni, con un consenso complessivamente considerato del 64%, si sono chiaramente espressi in favore della costituzione della “Nuova Pescara” e, pertanto, sarebbe inaccettabile se la politica e le istituzioni regionali, che dovrebbero essere garanti di quella volontà, impedissero la realizzazione di questo importante obiettivo.

E' indubbio infatti che la fusione dei tre comuni oltre a consentire una importante e significativa riduzione dei costi della politica e della macchina amministrativa, renderà più agevole la capacità del territorio di attrarre risorse da destinare agli investimenti, all'occupazione o all'abbattimento delle tasse, al fine ultimo di rendere il nostro sistema territoriale fortemente competitivo

soprattutto rispetto alle altre grandi città dell'adriatico anche nella prospettiva della creazione della cd. "macroregione adriatica".

Con riguardo alla necessità più generale di favorire, anziché ostacolare, i processi aggregativi sul nostro territorio regionale va rammentato, infatti, come l'istituto della fusione tra comuni sia essenzialmente funzionale alla valorizzazione delle realtà locali in risposta ad un'esigenza di competitività nell'ambito del territorio interregionale oltre che nazionale.

La competitività di un Paese dipende, infatti, dalla competitività dei suoi territori, e si fonda non tanto sulla capacità produttiva delle imprese quanto piuttosto sulla realizzazione delle necessarie infrastrutture materiali e immateriali; sull'efficienza, semplificazione e innovazione della pubblica amministrazione; sulla qualità dell'istruzione, della formazione e della ricerca; sul livello dei servizi erogati alla comunità e sulla capacità di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle esigenze della comunità locale. In questo modo, le politiche di sviluppo locale possono utilmente sostenere, integrare e arricchire le strategie nazionali di sviluppo e di crescita. Ma perché gli enti locali, ed in particolare i Comuni, possano essere messi in condizione di essere realmente competitivi è imprescindibile che l'attribuzione di funzioni e competenze sia effettuata in capo ad un livello che sia in grado di esercitarle, in nome dei citati principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione. E al riguardo il panorama istituzionale italiano, caratterizzato da oltre 8000 comuni, non sembra in grado di rispondere a tali esigenze. Emerge quindi la centralità della riforma dell'assetto dei Comuni italiani, in una logica di semplificazione e di concentrazione dei centri decisionali e dei soggetti erogatori di servizi, soprattutto a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Gli strumenti che il legislatore nazionale offre per una migliore organizzazione dei poteri locali, la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative e la rimodulazione dell'intervento pubblico sul territorio sono molteplici e graduati sulla base del vincolo associativo fra enti: in particolare mi riferisco alle convenzioni, alle Unioni fra Comuni e, last but not least, all'istituto della fusione, che più degli altri ritengo possa garantire una governante più efficiente a patto che le istituzioni e soprattutto la politica si liberino di quelle logiche particolaristiche e campanilistiche che per troppo tempo hanno spento ogni anelito di riforma istituzionale. Tali strumenti hanno avuto un ulteriore impulso nella recente legislazione statale emergenziale che si è fatta significativamente carico del complesso ed annoso problema della semplificazione istituzionale e territoriale, esprimendo un favor per le forme di aggregazione tra comuni, in primis la fusione, fondamentalmente tese ad un riassetto circoscrizionale più coerente con i reali dati geografici demografici e per questo destinate a sostituire l'attuale situazione di iper-frammentazione del sistema (in particolare, si vedano i Decreti legge n. 78 del 2010, n. 138 del 2011 e n. 95 del 2012). E la realtà abruzzese non si sottrae ovviamente da queste esigenze di semplificazione istituzionale se pensiamo che il suo territorio è costituito in larghissima parte di comuni di piccole dimensioni.

Nello specifico ed in sintesi, con riferimento alle singole disposizioni si rappresenta che:

- l'articolo 1 dispone l'istituzione, dalla data del 1° gennaio 2016, del Comune di Nuova Pescara, mediante fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, in considerazione e nel rispetto dell'esito del referendum consultivo regionale, indetto ai sensi degli articoli 25 della L.R. n.

44 del 2007 e dell'art. 78 dello Statuto della Regione. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori dei comuni preesistenti i quali, a decorrere dalla predetta data sono considerati estinti e i sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche;

- l'articolo 2 disciplina nel dettaglio la successione Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei comuni oggetto della fusione, rispetto ai quali subentra il nuovo comune a cui è trasferito anche il personale che conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
- l'articolo 3 prevede che fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Nuova Pescara a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione;
- l'articolo 4 detta norme sull'organizzazione transitoria del nuovo comune, stabilendo che entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Nuova Pescara e il relativo impiego del personale ad esso trasferito;
- l'articolo 5, in linea con la L. 56/2014, prevede che tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Nuova Pescara;
- l'articolo 6 stabilisce che gli organi del Comune di Nuova Pescara, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale oltre al regolamento di funzionamento del consiglio comunale;
- l'articolo 7 disciplina e garantisce adeguate forme di partecipazione e decentramento Municipi e forme di partecipazione e decentramento, in ossequio al D.Lgs. 267/2000, anche con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie;
- l'articolo 8 richiama le forme di contributo di carattere statale e regionale previste in favore dei comuni di nuova istituzione mediante fusione;
- l'articolo 9 detta la norma finanziaria;
- l'articolo 10 disciplina alcuni aspetti relativi alla fase transitoria, prevedendo che: a decorrere dal 1° gennaio 2016, il commissario, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione; che il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto; che il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Nuova Pescara; che il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all'articolo 1, comma 120, della Legge 7 aprile 2014, n. 56; che fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione; che entro il 31 dicembre 2015, i

Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con la precisazione che per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario; che nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 122, della Legge n. 56 del 2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. E' prevista poi la clausola di chiusura che rinvia, per quanto non previsto dalla legge, alle disposizioni della L. 56/2014, del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. 143/1997 in materia di fusione dei comuni.

- l'articolo 10 disciplina, infine, l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE N.206 - D'ALFONSO

Diposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara

INDICE

Articolo

- | | |
|----|--|
| 1 | Istituzione del Comune di Nuova Pescara |
| 2 | Territorio e denominazione |
| 3 | Osservatorio del processo di fusione dei Comuni. |
| 4 | Monitoraggio del processo di fusione |
| 5 | Programma per la fusione |
| 6 | Statuto |
| 7 | Partecipazione e decentramento dei servizi |
| 8 | Cooperazione ed esercizio associato di funzioni comunali |
| 9 | Contributi statali e regionali |
| 10 | Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti |
| 11 | Norme transitorie e finali |
| 12 | Disposizioni finanziarie |
| 13 | Entrata in vigore |

Articolo 1

(Istituzione del Comune di Nuova Pescara)

1. La presente legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di "Nuova Pescara" attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.

2. **Il Comune di "Nuova Pescara" è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2019.**

3. Con deliberazione del Consiglio regionale, previa conforme proposta approvata dai Consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore, secondo le procedure e le maggioranze richieste dalla normativa statale per le modifiche statutarie, l'istituzione del Comune di "Nuova Pescara" può aver luogo in una data anteriore rispetto a quella di cui al comma 2.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, è costituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il "Comitato per la fusione" per la predisposizione del "Programma generale per la fusione" di cui al comma 1 dell'articolo 6. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione e dai tre Sindaci dei Comuni coinvolti, assistiti da funzionari delle rispettive amministrazioni e da esperti.

Articolo 2

(Territorio e denominazione)

1. Il territorio del nuovo Comune risultante dalla fusione, con la denominazione di "Nuova Pescara", è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.
2. Lo Statuto del nuovo Comune risultante dalla fusione può disporre una diversa denominazione dell'ente.

Articolo 3

(Osservatorio del processo di fusione dei Comuni)

1. Al fine di analizzare e valutare periodicamente il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici e imprese, nonché di monitorare gli effetti che ne scaturiscono sull'organizzazione, sulle funzioni amministrative e sui servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio del processo di fusione dei Comuni (Osservatorio) di cui fanno parte funzionari dei comuni coinvolti dal processo di fusione, funzionari regionali ed esperti in materie giuridiche o economiche nominati dal Presidente della Regione. L'Osservatorio è integrato da funzionari della provincia di Pescara ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 143/1997.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1:

- a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni sulla base di accordi con i competenti organi;
- b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa e alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;
- c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei Comuni coinvolti;

d) individua i contenuti e le modalità di elaborazione della relazione conclusiva di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Sulla base di previa intesa con l'Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, fa parte dell'Osservatorio anche il Prefetto della Provincia di Pescara o un suo delegato.

Articolo 4

(Monitoraggio del processo di fusione)

1. L'Osservatorio, con cadenza almeno semestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.

2. Entro il 31 marzo 2018 l'Osservatorio trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione conclusiva di fattibilità del processo di fusione.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 2 i Consigli comunali coinvolti nel processo di fusione trasmettono al Presidente della Regione e al Consiglio regionale le proprie determinazioni sulle valutazioni espresse dall'Osservatorio nella relazione medesima.

Articolo 5

(Programma per la fusione)

1. Entro 60 giorni dalla sua costituzione, il Comitato per la fusione di cui al comma 4 dell'articolo 1 definisce il Programma generale per la fusione che disciplina termini e modalità del procedimento di fusione e, in particolare, la graduale creazione di forme di collaborazione, quali l'esercizio associato di funzioni o la gestione associata di servizi essenziali tra i comuni coinvolti, ai sensi dell'articolo 9.

2. Il Programma generale di cui al comma 1 è approvato, nei successivi 30 giorni, dai Consigli comunali coinvolti.

3. Il Programma generale prevede, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, la costituzione di un'apposita Assemblea costitutiva, cui spetta coordinare e sviluppare il procedimento per la fusione in attuazione delle previsioni del Programma generale medesimo.

4. L'Assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti secondo le modalità definite dal "Programma generale", senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. In seno all'Assemblea costitutiva è in ogni caso istituita un'apposita commissione per la predisposizione del testo dello Statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione.

Articolo 6

(Statuto)

1. Entro un anno dalla sua costituzione, l'Assemblea costitutiva, sulla base del testo elaborato dalla commissione competente costituita al suo interno, formula ai Consigli comunali coinvolti una proposta di Statuto provvisorio del Comune di "Nuova Pescara", per l'eventuale approvazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Articolo 7

(Partecipazione e decentramento dei servizi)

1. Lo statuto del Comune di "Nuova Pescara", conformemente a quanto stabilito dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, e dell'art. 10 della legge regionale 143/1997, assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche mediante l'istituzione nei territori di dette comunità di municipi provvisti di organi elettivi.

Articolo 8

(Cooperazione ed esercizio associato di funzioni comunali)

1. Al fine di agevolare, ottimizzare ed implementare l'istituzione del Comune di "Nuova Pescara", di favorire il processo di riorganizzazione e allineamento dei servizi, delle funzioni e delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e di promuovere la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi, il Programma generale per la fusione di cui all'articolo 6, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, può prevedere forme sia di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia di razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di intervento:

- a) pianificazione territoriale e urbanistica;
- b) grandi infrastrutture;
- c) ciclo dei rifiuti;
- d) ciclo idrico;
- e) trasporto pubblico locale;
- f) approvvigionamento energetico;
- g) promozione turistica;
- h) gestione delle reti;
- i) logistica del commercio;
- j) tutela ambientale;
- k) servizi e politiche sociali;

- 1) servizi scolastici.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Programma generale per la fusione di cui all'articolo 6 prevede specifiche misure in relazione:
 - a) all'organizzazione del personale e degli uffici;
 - b) alla creazione di una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti;
 - c) alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici;
 - d) alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio;
 - e) all'armonizzazione dei bilanci.

Articolo 9

(Contributi statali e regionali)

1. Il Comune di Nuova Pescara è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2. Al Comune di Nuova Pescara, dal 1° gennaio 2019, è concesso, inoltre, un contributo da parte della Regione nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 10, comma 3 della legge regionale 143/1997.

Articolo 10

(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Il Comune di "Nuova Pescara" subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 143/1997. In particolare:
 - a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
 - b) il personale dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è trasferito al Comune di Nuova Pescara ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 11

(Norme transitorie e finali)

1. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del Comune di "Nuova Pescara" di cui all'[articolo 1](#), i Comuni oggetto della fusione sono estinti ed i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.
2. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del Comune di "Nuova Pescara" di cui all'[articolo 1](#) fino all'insediamento dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
3. I Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del Comune di "Nuova Pescara" dalla data di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune di cui all'[articolo 1](#) fino all'insediamento dei nuovi organi, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.
4. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di "Nuova Pescara", le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.
5. Gli organi del Comune di "Nuova Pescara", entro sei mesi dalla loro elezione, adottano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
6. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni medesimi restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Nuova Pescara.
7. La sede municipale è stabilita nello statuto del Comune di Nuova Pescara. Sino a quando la stessa non è stabilita, il Comune di "Nuova Pescara" ha sede in quella attuale del Comune di Pescara.
8. In conformità all'articolo 1, comma 122, della legge 56/2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni derivanti da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
9. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 56/2014 e del decreto legislativo 267/2000 in materia di fusione dei comuni.

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, per le annualità del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.
2. La Regione per le annualità del bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2018, provvede alle attività previste dalla presente legge con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.
3. A decorrere dal 2019, alla quantificazione e alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, comma 2 si provvede mediante legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), con le risorse finanziarie iscritte nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali".

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Diposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con decreto del presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di "Nuova Pescara" attraverso l'ottimizzazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'articolo 10 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.

L'esito del Referendum del 25 maggio 2014 sulla fusione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore ha un indubbio merito, se adeguatamente valorizzato e riflettuto, ossia riaprire il dibattito sul ruolo dell'Area Urbana Vasta di Chieti-Pescara, di cui i tre comuni possono costituire, per così dire, il nucleo di partenza in un'ottica di programmazione e pianificazione, che guardi all'intero Sistema Urbano. Il Parlamento europeo, in data 28 ottobre 2015, con il voto favorevole in Seduta Plenaria sull'emendamento alla "Relazione su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica" (A8-0279/2015) di Ivan Jakovcic, ha rilanciato il ruolo dell'Abruzzo nel Corridoio Adriatico,

legittimando l'estensione dei Corridoi della rete centrale TEN-T ai territori della dorsale adriatica italiana, e rende quindi viepiù urgente affrontare il tema della funzione di quest'area urbana centrale, che ha un'estensione pari al 7% del territorio regionale, accoglie quasi un terzo della popolazione abruzzese, ed è interessato da circa il 40% degli spostamenti extracomunali quotidiani a livello regionale. A patto ovviamente che ciò si inserisca nell'ambito di un disegno unitario di crescita dell'intera regione.

Come riporta la Relazione Generale del QRR (pag. 8): "Il ruolo del sistema costiero e in esso quello, potenzialmente emergente, dell'area Chieti - Pescara sono complementari ed indispensabili allo sviluppo delle zone dell'Appennino le cui specificità possono essere innervate da un "eurocorridoio" (a bassa velocità e ad alta qualificazione ambientale) che integri politiche di trasporto, ambientali e di sviluppo.

Con il sistema CH-PE e i suoi 350.000 ab., dobbiamo cercare di aprire uno sportello in Europa creando una "cerniera di catturazione dei flussi" internazionali capace, di distribuire gli stessi (in sistema), alle differenziate e articolate realtà regionali. Il ruolo che questo sistema può giocare rispetto ai flussi nord - sud ma anche rispetto a quelli est - ovest (con particolare riferimento alle regioni transfrontaliere adriatiche) è un'occasione per la "regione tutta".

Si tratta di entrare in competizione con altre realtà adriatiche e rischiamo di perdere rispetto a Bologna, Ancona, Bari, Brindisi - se ci attardiamo in logore e anacronistiche battaglie di campanile."

Il limite politico e programmatico del dibattito pubblico, sviluppatosi fino ad ora attorno alla fusione, consiste nel focalizzarsi essenzialmente sul riassetto e sull'unificazione della/e Città-Apparato, senza affrontare minimamente il tema della Città-Funzione, che richiama quello dei servizi, dei flussi, della qualità della vita urbana, dei progetti di vita che essa offre ai cittadini, e della velocità delle decisioni e delle politiche, delle comodità in funzione di tali progetti di vita. L'ingrandimento delle anagrafi non necessariamente corrisponde ad un ingrandimento delle funzioni, anzi può tradursi se tutto il processo non è guidato dall'efficientamento amministrativo e dalla capacità della politica di prevenire e prefigurare gli scenari, in disfunzione. Ciò che deve premerci, prima di arrivare anche all'ingrandimento demografico e dei confini amministrativi, che il Referendum ci richiede, è l'ingrandimento collaborativo, cooperativo e degli obiettivi ambiziosi su cui impegnare le amministrazioni e le classi dirigenti, per rendere certi ai cittadini i miglioramenti dei servizi e delle comodità offerte dai servizi e dalle funzioni.

Il rischio di una unificazione dei tre comuni, al di fuori di una pianificazione territoriale urbana complessiva è che una "fusione a freddo" porti ad una ulteriore periferizzazione non solo dei due comuni, che verrebbero integrati con Pescara - pericolo che potrà in parte essere ovviato attraverso un adeguato decentramento dei servizi e delle procedure partecipative, previsto dalle norme di legge nazionali e regionali per le fusioni - ma soprattutto degli altri comuni dell'area, contigui ai tre comuni e parte integrante dell'area urbana vasta, i quali sarebbero solo penalizzati da un processo di integrazione che li vede del tutto esclusi. La fusione a freddo inoltre comporterebbe disagi e inefficienze in ragione del mancato adeguamento, standardizzazione ed integrazione delle procedure, dei regolamenti, dei sistemi informativi, dei centri acquisti di beni e servizi e così via. Al contrario, noi vogliamo immaginare una fusione che non abbia ricadute negative per imprese e cittadini nella qualità e nei costi dei servizi.

Infine, un'ulteriore criticità da segnalare riguarda il fatto che in Italia non vi sono precedenti nella storia repubblicana di fusioni tra comuni di medio-grandi dimensioni, ma i processi di fusioni in atto nelle altre regioni riguardano solo ed esclusivamente comuni di piccole dimensioni, per lo più sotto i cinquemila abitanti, e le stesse normative nazionali sono state pensate, anche relativamente alla tempistica e alle procedure, per le fusioni dei piccoli comuni e non certo per comuni delle dimensioni dei tre coinvolti dal Referendum abruzzese.

Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge, che si compone di 14 articoli, dà attuazione all'esito del Referendum consultivo, prevedendo un'Istituzione differita del Comune di Nuova Pescara, fissando il termine di decorrenza al 1 gennaio 2019, in modo da assicurare il pieno protagonismo dei Comuni coinvolti. Sarà infatti l'Assemblea congiunta dei tre Consigli comunali (Assemblea costitutiva) a sovrintendere all'attuazione del processo di fusione e a predisporre, attraverso un'apposita Commissione eletta al suo interno, lo Statuto provvisorio del nuovo Comune.

Tale protagonismo non si tradurrà in rallentamento artificioso del processo di fusione. A partire dall'approvazione della presente proposta, si costituirà infatti entro 30 giorni un Comitato ristretto per il processo di fusione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, composto dal Presidente della Regione e dai Sindaci dei tre comuni, assistiti dai funzionari delle amministrazioni e da esperti. Questo Comitato avrà il compito di predisporre il Programma generale per la fusione, che sarà approvato dai Consigli comunali. Nel Programma saranno contenute le indicazioni operative per avviare da subito l'integrazione di funzioni e servizi tra i tre Comuni ed il loro allineamento istituzionale, con particolare riguardo alla materie della pianificazione territoriale e urbanistica; grandi infrastrutture; ciclo dei rifiuti; ciclo idrico; trasporto pubblico locale; approvvigionamento energetico; promozione turistica; gestione delle reti; logistica del commercio; tutela ambientale; servizi e politiche sociali; servizi scolastici. Il programma generale per la fusione dovrà contenere anche misure per l'organizzazione del personale e degli uffici; la creazione di una centrale unica di committenza e gestione dei contratti; la standardizzazione e la unificazione di reti e sistemi informatici; la progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio; l'armonizzazione dei bilanci. Tutto ciò per evitare che la fusione comporti costi per la comunità in termini di inefficienza e sia invece ad impatto zero per i cittadini, le famiglie e le imprese ricomprese nel territorio urbano, ed allo stesso tempo fare in modo che il processo di integrazione tra i tre Comuni sia concreto e reale da subito, sia sotto il profilo esterno, e quindi dell'erogazione di funzioni, e sia sotto il profilo interno, organizzativo, contabile e di macrostruttura.

Si costituisce inoltre un Osservatorio regionale tecnico, che potrà prevedere la partecipazione del Prefetto o di un suo delegato, il quale monitorerà l'intero processo, con una Relazione conclusiva di fattibilità, che dovrà essere trasmessa ai consigli comunali entro il 31 marzo 2018. Il coinvolgimento della Prefettura ha una rilevanza sia tecnica e sia politica, poiché gli estensori del presente disegno di legge ritengono auspicabile un supporto tecnico e normativo nazionale, in considerazione dell'eccezionalità rappresentata dall'Istituzione ex novo di un Comune di circa 200 mila abitanti.

In conclusione, la presente proposta di legge vuole dare fondamento al rinascimento di un'area urbana che da tempo abbisognava di declinazione istituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE N.207 - APPROVATA

Diposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara mediante fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore

INDICE

Articolo

- | | |
|----|--|
| 1 | Istituzione del Comune di Nuova Pescara |
| 2 | Territorio e denominazione |
| 3 | Osservatorio del processo di fusione dei Comuni. |
| 4 | Monitoraggio del processo di fusione |
| 5 | Gradualità del processo di fusione |
| 6 | Programma per la fusione |
| 7 | Statuto |
| 8 | Partecipazione e decentramento dei servizi |
| 9 | Cooperazione ed esercizio associato di funzioni comunali |
| 10 | Contributi statali e regionali |
| 11 | Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti |
| 12 | Norme transitorie e finali |
| 13 | Disposizioni finanziarie |
| 14 | Entrata in vigore |

Articolo 1

(Istituzione del Comune di Nuova Pescara)

1. La presente legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di "Nuova Pescara" attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.

2. Il Comune di “Nuova Pescara” è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3. Con deliberazione del Consiglio regionale, previa conforme proposta approvata dai Consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore, secondo le procedure e le maggioranze richieste dalla normativa statale per le modifiche statutarie, l’istituzione del Comune di “Nuova Pescara” può aver luogo in una data anteriore rispetto a quella di cui al comma 2.
4. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, è costituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il “Comitato per la fusione” per la predisposizione del “Programma generale per la fusione” di cui al comma 1 dell’articolo 6. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione e dai tre Sindaci dei Comuni coinvolti, assistiti da funzionari delle rispettive amministrazioni e da esperti.

Articolo 2

(Territorio e denominazione)

1. Il territorio del nuovo Comune risultante dalla fusione, con la denominazione di “Nuova Pescara”, è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.
2. Lo Statuto del nuovo Comune risultante dalla fusione può disporre una diversa denominazione dell’ente.

Articolo 3

(Osservatorio del processo di fusione dei Comuni)

1. Al fine di analizzare e valutare periodicamente il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici e imprese, nonché di monitorare gli effetti che ne scaturiscono sull’organizzazione, sulle funzioni amministrative e sui servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio del processo di fusione dei Comuni (Osservatorio) di cui fanno parte funzionari dei comuni coinvolti dal processo di fusione, funzionari regionali ed esperti in materie giuridiche o economiche nominati dal Presidente della Regione. L’Osservatorio è integrato da funzionari della provincia di Pescara ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge regionale 143/1997.
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1:
 - a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni sulla base di accordi con i competenti organi;
 - b) disciplina i compiti dell’Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa e alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;
 - c) prevede periodiche relazioni dell’Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei Comuni coinvolti;
 - d) individua i contenuti e le modalità di elaborazione della relazione conclusiva di fattibilità di cui all’articolo 4, comma 2.

3. Sulla base di previa intesa con l'Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, fa parte dell'Osservatorio anche il Prefetto della Provincia di Pescara o un suo delegato.

Articolo 4

(Monitoraggio del processo di fusione)

1. L'Osservatorio, con cadenza almeno semestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.

2. Entro il 31 marzo 2018 l'Osservatorio trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione conclusiva di fattibilità del processo di fusione.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 2 i Consigli comunali coinvolti nel processo di fusione trasmettono al Presidente della Regione e al Consiglio regionale le proprie determinazioni sulle valutazioni espresse dall'Osservatorio nella relazione medesima.

Articolo 5

(Gradualità del processo di fusione)

1. Sulla base della relazione conclusiva dell'Osservatorio e delle determinazioni dei Consigli comunali coinvolti di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione, può deliberare, entro il 31 luglio 2018, la sospensione del processo di fusione, a condizione che i Consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore abbiano approvato alla stessa data lo schema di Atto costitutivo di un'Unione fra i tre Comuni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni nell'ottica di una progressiva integrazione della loro azione amministrativa in maniera comunque strumentale al completamento del processo di fusione.

2. Entro 60 giorni dall'eventuale delibera di sospensione di cui al comma 1 il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge recante il nuovo termine di decorrenza dell'istituzione e le relative modalità attuative.

Articolo 6

(Programma per la fusione)

1. Entro 60 giorni dalla sua costituzione, il Comitato per la fusione di cui al comma 4 dell'articolo 1 definisce il Programma generale per la fusione che disciplina termini e modalità del procedimento di fusione e, in particolare, la graduale creazione di forme di collaborazione, quali l'esercizio associato di funzioni o la gestione associata di servizi essenziali tra i comuni coinvolti, ai sensi dell'articolo 9.

2. Il Programma generale di cui al comma 1 è approvato, nei successivi 30 giorni, dai Consigli comunali coinvolti.

3. Il Programma generale prevede, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, la costituzione di un'apposita Assemblea costitutiva, cui spetta coordinare e sviluppare il procedimento per la fusione in attuazione delle previsioni del Programma generale medesimo.

4. L'Assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti secondo le modalità definite dal "Programma generale", senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. In seno all'Assemblea costitutiva è in ogni caso istituita un'apposita commissione per la predisposizione del testo dello Statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione.

Articolo 7

(Statuto)

1. Entro un anno dalla sua costituzione, l'Assemblea costitutiva, sulla base del testo elaborato dalla commissione competente costituita al suo interno, formula ai Consigli comunali coinvolti una proposta di Statuto provvisorio del Comune di "Nuova Pescara", per l'eventuale approvazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Articolo 8

(Partecipazione e decentramento dei servizi)

1. Lo statuto del Comune di "Nuova Pescara", conformemente a quanto stabilito dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, e dell'art. 10 della legge regionale 143/1997, assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche mediante l'istituzione nei territori di dette comunità di municipi provvisti di organi elettivi.

Articolo 9

(Cooperazione ed esercizio associato di funzioni comunali)

1. Al fine di agevolare, ottimizzare ed implementare l'istituzione del Comune di "Nuova Pescara", di favorire il processo di riorganizzazione e allineamento dei servizi, delle funzioni e delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e di promuovere la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi, il Programma generale per la fusione di cui all'articolo 6, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, può prevedere forme sia di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia di razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di intervento:

- a) pianificazione territoriale e urbanistica;
- b) grandi infrastrutture;
- c) ciclo dei rifiuti;

- d) ciclo idrico;
- e) trasporto pubblico locale;
- f) approvvigionamento energetico;
- g) promozione turistica;
- h) gestione delle reti;
- i) logistica del commercio;
- j) tutela ambientale;
- k) servizi e politiche sociali;
- l) servizi scolastici.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Programma generale per la fusione di cui all'articolo 6 prevede specifiche misure in relazione:

- a) all'organizzazione del personale e degli uffici;
- b) alla creazione di una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti;
- c) alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici;
- d) alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio;
- e) all'armonizzazione dei bilanci.

Articolo 10

(Contributi statali e regionali)

1. Il Comune di Nuova Pescara è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2. Al Comune di Nuova Pescara, dal 1° gennaio 2019, è concesso, inoltre, un contributo da parte della Regione nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 10, comma 3 della legge regionale 143/1997.

Articolo 11

(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Il Comune di "Nuova Pescara" subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 143/1997. In particolare:
 - a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;

b) il personale dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è trasferito al Comune di Nuova Pescara ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 12

(Norme transitorie e finali)

1. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del Comune di "Nuova Pescara" di cui all'[articolo 1](#), i Comuni oggetto della fusione sono estinti ed i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del Comune di "Nuova Pescara" di cui all'[articolo 1](#) fino all'insediamento dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

3. I Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del Comune di "Nuova Pescara" dalla data di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune di cui all'[articolo 1](#) fino all'insediamento dei nuovi organi, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di "Nuova Pescara", le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.

5. Gli organi del Comune di "Nuova Pescara", entro sei mesi dalla loro elezione, adottano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

6. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni medesimi restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Nuova Pescara.

7. La sede municipale è stabilita nello statuto del Comune di Nuova Pescara. Sino a quando la stessa non è stabilita, il Comune di "Nuova Pescara" ha sede in quella attuale del Comune di Pescara.

8. In conformità all'articolo 1, comma 122, della legge 56/2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni derivanti da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei

nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 56/2014 e del decreto legislativo 267/2000 in materia di fusione dei comuni.

Articolo 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, per le annualità del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.

2. La Regione per le annualità del bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2018, provvede alle attività previste dalla presente legge con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.

3. A decorrere dal 2019, alla quantificazione e alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, comma 2 si provvede mediante legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), con le risorse finanziarie iscritte nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali".

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Diposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara mediante fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con decreto del presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di "Nuova Pescara" attraverso l'ottimizzazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'articolo 10 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del

referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.

L'esito del Referendum del 25 maggio 2014 sulla fusione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore ha un indubbio merito, se adeguatamente valorizzato e riflettuto, ossia riaprire il dibattito sul ruolo dell'Area Urbana Vasta di Chieti-Pescara, di cui i tre comuni possono costituire, per così dire, il nucleo di partenza in un'ottica di programmazione e pianificazione, che guardi all'intero Sistema Urbano. Il Parlamento europeo, in data 28 ottobre 2015, con il voto favorevole in Seduta Plenaria sull'emendamento alla "Relazione su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica" (A8-0279/2015) di Ivan Jakovcic, ha rilanciato il ruolo dell'Abruzzo nel Corridoio Adriatico, legittimando l'estensione dei Corridoi della rete centrale TEN-T ai territori della dorsale adriatica italiana, e rende quindi viepiù urgente affrontare il tema della funzione di quest'area urbana centrale, che ha un'estensione pari al 7% del territorio regionale, accoglie quasi un terzo della popolazione abruzzese, ed è interessato da circa il 40% degli spostamenti extracomunali quotidiani a livello regionale. A patto ovviamente che ciò si inserisca nell'ambito di un disegno unitario di crescita dell'intera regione.

Come riporta la Relazione Generale del QRR (pag. 8): "Il ruolo del sistema costiero e in esso quello, potenzialmente emergente, dell'area Chieti - Pescara sono complementari ed indispensabili allo sviluppo delle zone dell'Appennino le cui specificità possono essere innervate da un "eurocorridoio" (a bassa velocità e ad alta qualificazione ambientale) che integri politiche di trasporto, ambientali e di sviluppo.

Con il sistema CH-PE e i suoi 350.000 ab., dobbiamo cercare di aprire uno sportello in Europa creando una "cerniera di catturazione dei flussi" internazionali capace, di distribuire gli stessi (in sistema), alle differenziate e articolate realtà regionali. Il ruolo che questo sistema può giocare rispetto ai flussi nord - sud ma anche rispetto a quelli est - ovest (con particolare riferimento alle regioni transfrontaliere adriatiche) è un'occasione per la "regione tutta".

Si tratta di entrare in competizione con altre realtà adriatiche e rischiamo di perdere rispetto a Bologna, Ancona, Bari, Brindisi - se ci attardiamo in logore e anacronistiche battaglie di campanile."

Il limite politico e programmatico del dibattito pubblico, sviluppatosi fino ad ora attorno alla fusione, consiste nel focalizzarsi essenzialmente sul riassetto e sull'unificazione della/e Città-Apparato, senza affrontare minimamente il tema della Città-Funzione, che richiama quello dei servizi, dei flussi, della qualità della vita urbana, dei progetti di vita che essa offre ai cittadini, e della velocità delle decisioni e delle politiche, delle comodità in funzione di tali progetti di vita. L'ingrandimento delle anagrafi non necessariamente corrisponde ad un ingrandimento delle funzioni, anzi può tradursi se tutto il processo non è guidato dall'efficientamento amministrativo e dalla capacità della politica di prevenire e prefigurare gli scenari, in disfunzione. Ciò che deve premerci, prima di arrivare anche all'ingrandimento demografico e dei confini amministrativi, che il Referendum ci richiede, è l'ingrandimento collaborativo, cooperativo e degli obiettivi ambiziosi su cui impegnare le amministrazioni e le classi dirigenti, per rendere certi ai cittadini i miglioramenti dei servizi e delle comodità offerte dai servizi e dalle funzioni.

Il rischio di una unificazione dei tre comuni, al di fuori di una pianificazione territoriale urbana complessiva è che una "fusione a freddo" porti ad una ulteriore periferizzazione non solo dei due comuni, che verrebbero integrati con Pescara - pericolo che potrà in parte essere evitato attraverso un adeguato decentramento dei servizi e delle procedure partecipative, previsto dalle norme di

legge nazionali e regionali per le fusioni - ma soprattutto degli altri comuni dell'area, contigui ai tre comuni e parte integrante dell'area urbana vasta, i quali sarebbero solo penalizzati da un processo di integrazione che li vede del tutto esclusi. La fusione a freddo inoltre comporterebbe disagi e inefficienze in ragione del mancato adeguamento, standardizzazione ed integrazione delle procedure, dei regolamenti, dei sistemi informativi, dei centri acquisti di beni e servizi e così via. Al contrario, noi vogliamo immaginare una fusione che non abbia ricadute negative per imprese e cittadini nella qualità e nei costi dei servizi.

Infine, un'ulteriore criticità da segnalare riguarda il fatto che in Italia non vi sono precedenti nella storia repubblicana di fusioni tra comuni di medio-grandi dimensioni, ma i processi di fusioni in atto nelle altre regioni riguardano solo ed esclusivamente comuni di piccole dimensioni, per lo più sotto i cinquemila abitanti, e le stesse normative nazionali sono state pensate, anche relativamente alla tempistica e alle procedure, per le fusioni dei piccoli comuni e non certo per comuni delle dimensioni dei tre coinvolti dal Referendum abruzzese.

Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge, che si compone di 14 articoli, da attuazione all'esito del Referendum consultivo, prevedendo un'Istituzione differita del Comune di Nuova Pescara, fissando il termine di decorrenza al 1 gennaio 2019, in modo da assicurare il pieno protagonismo dei Comuni coinvolti. Sarà infatti l'Assemblea congiunta dei tre Consigli comunali (Assemblea costitutiva) a sovrintendere all'attuazione del processo di fusione e a predisporre, attraverso un'apposita Commissione eletta al suo interno, lo Statuto provvisorio del nuovo Comune.

Tale protagonismo non si tradurrà in rallentamento artificioso del processo di fusione. A partire dall'approvazione della presente proposta, si costituirà infatti entro 30 giorni un Comitato ristretto per il processo di fusione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, composto dal Presidente della Regione e dai Sindaci dei tre comuni, assistiti dai funzionari delle amministrazioni e da esperti. Questo Comitato avrà il compito di predisporre il Programma generale per la fusione, che sarà approvato dai Consigli comunali. Nel Programma saranno contenute le indicazioni operative per avviare da subito l'integrazione di funzioni e servizi tra i tre Comuni ed il loro allineamento istituzionale, con particolare riguardo alla materie della pianificazione territoriale e urbanistica; grandi infrastrutture; ciclo dei rifiuti; ciclo idrico; trasporto pubblico locale; approvvigionamento energetico; promozione turistica; gestione delle reti; logistica del commercio; tutela ambientale; servizi e politiche sociali; servizi scolastici. Il programma generale per la fusione dovrà contenere anche misure per l'organizzazione del personale e degli uffici; la creazione di una centrale unica di committenza e gestione dei contratti; la standardizzazione e la unificazione di reti e sistemi informatici; la progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio; l'armonizzazione dei bilanci. Tutto ciò per evitare che la fusione comporti costi per la comunità in termini di inefficienza e sia invece ad impatto zero per i cittadini, le famiglie e le imprese ricomprese nel territorio urbano, ed allo stesso tempo fare in modo che il processo di integrazione tra i tre Comuni sia concreto e reale da subito, sia sotto il profilo esterno, e quindi dell'erogazione di funzioni, e sia sotto il profilo interno, organizzativo, contabile e di macrostruttura.

Si costituisce inoltre un Osservatorio regionale tecnico, che potrà prevedere la partecipazione del Prefetto o di un suo delegato, il quale monitorerà l'intero processo, con una Relazione conclusiva di fattibilità, che dovrà essere trasmessa ai consigli comunali entro il 31 marzo 2018. Il coinvolgimento della Prefettura ha una rilevanza sia tecnica e sia politica, poiché gli estensori del presente disegno di legge ritengono auspicabile un supporto tecnico e normativo nazionale, in considerazione dell'eccezionalità rappresentata dall'Istituzione ex novo di un Comune di circa 200 mila abitanti.

La proposta di legge contiene inoltre un principio di gradualità; sulla base della Relazione conclusiva di fattibilità dell'Osservatorio, al termine delle attività di monitoraggio, e delle determinazioni non vincolanti dei Consigli Comunali, il Consiglio regionale potrà su proposta del Presidente della Giunta regionale determinare una sospensione del processo, rimettendo all'iniziativa legislativa del Presidente stesso e all'approvazione del Consiglio una revisione della data di decorrenza e di estinzione degli organi comunali preesistenti, senza che ciò comporti un blocco dell'intero procedimento di integrazione, ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi, a condizione che i Consigli comunali abbiano approvato lo schema di Atto costitutivo di un'Unione fra i tre Comuni ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni nell'ottica di una progressiva integrazione della loro azione amministrativa in maniera comunque strumentale al completamento del processo di fusione. La politica ha senso se prefigura, e noi abbiamo il dovere di prefigurare che accada, anche nel caso in cui il processo di fusione non funzionasse qualora non tutto andasse come immaginiamo. Per questo, abbiamo voluto prefigurare la clausola di salvaguardia per la fusione, con una "cessione di sovranità" dei Comuni verso il nuovo Ente che sia costante, incessante e guidata dalla politica e da chi ha le responsabilità di governo delle amministrazioni.

Sarà infatti il Presidente della Regione, raccolti gli elementi conoscitivi e fattuali della Relazione di fattibilità e le determinazioni dei consigli comunali, a fissare nel disegno di legge, che dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla delibera di sospensione del Consiglio regionale, la nuova data di decorrenza dell'Istituzione del nuovo Comune e le ulteriori modalità di implementazione dell'intero processo, la cui continuità è assicurata dall'articolo 9 il quale prevede, secondo le indicazioni contenute nel Programma di fusione, un significativo e sostanziale processo di graduale integrazione, che evoca la cd. "cessione di sovranità" a livello sovranazionale, mediante cooperazione e gestione associata dei servizi, nelle materie già indicate, la cui fattualità è assicurata dal Programma e trova legittimazione nel presente disegno di legge.

In conclusione, la presente proposta di legge vuole dare fondamento al rinascimento di un'area urbana che da tempo abbisognava di declinazione istituzionale.